



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 143 del 31/10/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'11 settembre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONARDO MARIA RISI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ LA SOCIETÀ A.S.D. POL. PETRIANA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 52 del 12/09/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 3504/977pfi24-25/PM/fl, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1) il sig. Leonardo Maria Risi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana;

2) la società A.S.D. Pol. Petriana;

per rispondere:

- il sig. Leonardo Maria Risi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Petriana: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025 valevole per il girone C del campionato di serie D di Calcio a 5, mentre il gioco era fermo, rivolto al calciatore avversario sig. Michael Gabriel Lenzuolo l'espressione del seguente testuale tenore: *“negro di merda ma te l'hanno data la cittadinanza?”*;

- la società A.S.D. Pol. Petriana a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Leonardo Maria Risi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. S.M.S.G. Primavalle del 12.3.2025 avente ad oggetto comportamenti discriminatori tenuti nel corso della gara A.S.D.

S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025, valevole per il girone C del campionato di serie D Calcio a 5 secondo cui il calciatore tesserato per la A.S.D. Pol. Petriana sig. Leonardo Maria Risi avrebbe rivolto al calciatore della A.S.D. S.M.S.G. Primavalle sig. Michael Gabriel Lenzuolo un'espressione a sfondo razziale.

A tal fine, la Procura Federale avviava attività istruttoria convocando il calciatore sig. Michael Gabriel Lenzuolo, nonché il calciatore sig. Alessio Di Maggio, suo compagno di squadra, il quale aveva preso parte alla gara in oggetto ed era stato indicato dal sig. Michael Gabriel Lenzuolo, quale soggetto presente e che aveva assistito ai fatti contestati.

Alla riunione del giorno 11/09/2024 era presente, per la Procura Federale, l'Avv. Greco Giovanni. Per i deferiti era presente l'Avv. Landolfi Pierluigi (in rappresentanza) e il sig. Risi Leonardo Maria. La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

-Risi Leonardo Maria, n.10 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;

-Petriana, euro 800,00 di ammenda.

Il difensore dei deferiti, si riportava ai propri scritti difensivi, lamentando in via preliminare, la mancata accettazione della richiesta di patteggiamento avanzata alla Procura Federale.

Nel merito, rilevava come il sig. Risi, sin dal primo momento, si fosse assunto la paternità del fatto, pur sostenendo che il deferito avrebbe pronunciato la frase di portata meno offensiva quale «*Ce l'hai il permesso di soggiorno?*».

Rappresentava, inoltre, che il comportamento tenuto dal deferito, durante e successivamente alla gara, concretizzatosi nel tentativo di avvicinare avversari, dirigenti e calciatori per chiarire, costituirebbe circostanza attenuante meritevole di considerazione.

Il deferito sottolineava, altresì, che sin dall'inizio della gara lui e i membri della sua squadra sarebbero stati oggetto di varie offese, sia verbali che fisiche e minacce; ciò avrebbe determinato un crescendo di tensione, sfociato nell'episodio oggetto di contestazione.

L'Avv. Landolfi concludeva, chiedendo che il Risi fosse dichiarato non responsabile in quanto il fatto non sussiste.

In subordine, chiedeva l'applicazione minima della sanzione.

La Procura in replica, dichiarava di non aver raggiunto accordo di patteggiamento perché gli episodi di razzismo rientrano tra le casistiche (c. 7 art.126 e 127 CGS) per le quali il patteggiamento è escluso.

Preliminarmente, con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla richiesta di patteggiamento non accolta dalla Procura Federale, deve osservarsi come ai sensi del comma 7 dell'art. 127 CGS il patteggiamento non trovi applicazione per gli episodi, tra l'altro di «*di prevaricazione con atti di prepotenza*», a cui sono riconducibili anche gli episodi di razzismo.

Nel merito, Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati siano provati.

Dalla documentazione versata in atti, invero, emerge come il sig. Michael Gabriel Lenzuolo, in sede di audizione da parte della Procura Federale avesse riferito che il sig. Leonardo Maria Risi, si era rivolto a lui pronunciando la seguente espressione: «*Negro di merda. Ma te l'hanno data la cittadinanza?*».

Tale espressione, di evidente contenuto discriminatorio, risulta essere stata udita dal sig. Alessio Di Maggio compagno di squadra del sig. Lenzuolo che in quel momento si trovava in prossimità del medesimo.

La versione dei fatti resa dal sig. Michael Gabriel Lenzuolo, oltre ad essere intrinsecamente credibile e priva di contraddizione o lacuna di sorta, ha trovato, dunque, puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Alessio Di Maggio in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, nel corso della quale lo stesso risulta aver confermato la ricostruzione fattuale prospettata dalla Procura Federale.

Dall'esame delle distinte di gara relative all'incontro A.S.D. S.M.S.G. Primavalle – A.S.D. Pol. Petriana del 7.3.2025 emerge, poi, che il calciatore schierato dalla A.S.D. Pol. Petriana con la maglia n. 9 era il sig. Leonardo Maria Risi.

Tuttavia, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, in ossequio al principio di proporzionalità della stessa alla gravità dei fatti contestati, Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene congrua l'irrogazione di sanzioni meno afflittive rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, anche tenuto conto della circostanza per cui il deferito si è assunto la paternità del fatto contestato.

Per le suesposte ragioni, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Risi Leonardo Maria, n.7 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Petriana, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 ottobre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DOMENICO DE CAGNA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94 TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISOLA FARNESE LA STORTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 10/10/2025

Il giorno 09.10.2025 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunita Tribunale Federale Territoriale per discutere sul deferimento in oggetto. Per la Procura erano presenti gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli, mentre nessuno si costituiva per i deferiti.

La Procura, riportandosi agli atti del deferimento, e dichiarandone la bontà, chiedeva le seguenti sanzioni: -De Cagna Domenico, n.6 mesi di inibizione; -Isola Farnese La Storta, euro 600,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026.

Il Tribunale, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente le richieste avanzate dalla Procura Federale in sede di audizione, relativamente ai soggetti deferiti, la A.S.D. Isola Farnese La Storta, e il Sig. Domenico De Cagna, Presidente della Società all'epoca dei fatti, poiché il provvedimento sanzionatorio richiesto risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali. Il sig. Domenico De Cagna, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Farnese La Storta, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Marco Frasca della somma di Euro 2.203,00, comprensiva di interessi, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito da Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 34/109 del 22.2.2024, comunicato alla società A.S.D. Isola Farnese La Storta a mezzo pec dell'1.3.2024. Dunque, si produce la violazione dell'art. 4, comma 1, e l'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore Sig. Marco Frasca, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia e la società A.S.D. Isola Farnese La Storta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico De Cagna. Pertanto, è doveroso il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti comportando che tali condotte sono certamente repressibili, ma sulla base del genere e dell'entità non denotano una grave violazione della normativa federale. Tutto ciò premesso questo Tribunale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- De Cagna Domenico, n.3 mesi di inibizione;
- Isola Farnese La Storta, euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 ottobre 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

23) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORENZO GAGLIARDI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. PIERLUIGI LUCARELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 109 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. SIMONE CASTIGLIA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. HELLAS BAINSIZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 109 DELLE N.O.I.F.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 113 del 17/10/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1002 pfi 24-25 avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla richiesta di nulla osta da parte di numerosi calciatori Under 17 tesserati per A.S.D. Hellas Bainsizza a seguito dell'esonero dell'allenatore Sig. Daniele Pozzi"* deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

-Il Sig. **Lorenzo Gagliardi**, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell'ambito della squadra di tale società, non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;

- Il Sig. **Pierluigi Lucarelli**, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell'ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;

- Il Sig. **Simone Castiglia**, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Hellas Bainsizza, opposto rifiuto ingiustificato a svolgere attività sportiva nell'ambito della squadra di tale società non partecipando più alle sedute di allenamento e non prendendo parte alle gare ufficiali a far data dal 05 marzo 2025; tanto al fine di ottenere lo svincolo per inattività poi effettivamente conseguito;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle indagini notificata;

Rilevato che i Sigg.ri Cristian Milani, Alessio Gizzi, Riccardo Cecconi, Sergio Liga, Cristian Armao, Angelo Ceolato, Simone Marchiella, Alessio Marchiella, Simone Mori e Vittorio Vittori hanno convenuto con la procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice

di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- nota del Comitato Regionale Lazio del 18.03.2025 con i seguenti allegati: segnalazione della società A.S.D. Hellas Bainsizza del 17.03.2025; foglio di censimento della Società A.S.D. Hellas Bainsizza per la stagione sportiva 2024-2025;
- comunicazione mail del 16.05.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza con i seguenti allegati: screenshot di messaggi whatsapp inviati dai genitori dei calciatori della squadra degli Allievi Under 17 Provinciali sulla chat del gruppo squadra "Hellas Allievi Under 17";
- comunicazione pec del 06.04.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza all'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lazio con riguardo alla richiesta di svincolo depositata dai calciatori della squadra degli Allievi under 17 Provinciali;
- distinte di gara della A.S.D. Hellas Bainsizza relative agli incontri A.S.D. Aprilia C.S.P.-A.S.D. Hellas Bainsizza del 15.02.2025 ed A.S.D. Hellas Bainsizza – Anzio Calcio 1924 del 16.03.2025 entrambe valide per il girone A del campionato Allievi Under 17 Provinciali;
- estratto del Comunicato Ufficiale n. 199 del 24.04.2025 del Comitato Regionale Lazio;
- estratto storico di tesseramento del Sig. Daniele Pozzi, allenatore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza;
- estratto storico di tesseramento del Sig. Simone Castiglia, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Accademia Sport;
- estratto storico di tesseramento del Sig. Lorenzo gagliardi, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio;
- estratto storico di tesseramento del Sig. Pierluigi Lucarelli, calciatore minore già tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. Hellas Bainsizza e successivamente tesserato per la società A.S.D. Latina Scalo 2020;
- verbale di audizione del Sig. Federico Bartolini, consigliere e segretario tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza del 15.05.2025;
- comunicazione mail del 10.06.2025 della società A.S.D. Hellas Bainsizza con i seguenti allegati: screenshot dei messaggi inviati a mezzo whatsapp inviati il 6 e 7 marzo 2025 dai calciatori della squadra degli Allievi Under 17 provinciali sull'utenza cellulare del Sig. Antonio Costa, presidente della società;
- verbale audizione del Sig. Lorenzo Gagliardi, calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza del 17.06.2025;
- verbale audizione del Sig. Pierluigi Lucarelli, calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, del 01.07.2025.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie è emerso il rifiuto opposto dalla quasi totalità dei calciatori della società A.S.D. Hellas Bainsizza, facenti parte della rosa della squadra militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciali allo svolgimento dell'attività agonistica a seguito dell'esonero dell'allenatore Sig. Daniele Pozzi, in particolare la segnalante società A.S.D. Hellas Bainsizza riferiva che 17 su 20 calciatori che componevano la rosa della squadra, non avevano più preso parte all'attività sportiva chiedendo di essere svincolati a far data dal 5 marzo 2025.

Tale circostanza veniva confermata anche dal Sig. Federico Bartolini, all'epoca dei fatti segretario e consigliere tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, il quale in sede di audizione da parte della Procura federale riferiva che nel mese di marzo 2025 dopo l'esonero dell'allenatore, Sig. Daniele Pozzi, e dopo aver presentato il nuovo tecnico alla squadra, i calciatori in segno di protesta abbandonavano il terreno di gioco, ed il giorno successivo gli stessi calciatori ed i rispettivi genitori comunicavano di non voler proseguire l'attività con la società inviando messaggi whatsapp agli atti.

Rileva altresì l'audizione dei calciatori citati da parte della Procura Federale, nella quale tutti hanno pacificamente ammesso di essersi rifiutati di svolgere attività sportiva per la società A.S.D. Hellas Bainsizza dal 05.03.2025, quando hanno appreso dell'esonero del loro allenatore Sig. Daniele Pozzi ed è stato loro presentato il nuovo tecnico.

All'udienza del 16.10.2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Debora Bandoni, mentre per i deferiti è presente Gagliardi Marco (genitore di

Gagliardi Lorenzo) e Gagliardi Lorenzo – Lucarelli Andrea (genitore di Lucarelli Pierluigi) e Lucarelli Pierluigi - Trovò Simone (dirigente Montello Calcio) – Castiglia Massimo (genitore di Castiglia Simone).

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i Sigg.ri Lucarelli Pierluigi, Castiglia Simone e Gagliardi Lorenzo fossero sanzionati con n. 4 giornate da scontare nel campionato di competenza nella stagione 2025-2026.

I deferiti insistevano nelle loro richieste.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura federale.

Risulta infatti che i deferiti, all'epoca dei fatti calciatori minori tesserati per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, si sono rifiutati di svolgere l'attività sportiva con la predetta società a decorrere dal 5 marzo 2025, a seguito dell'esonero dell'allenatore Sig. Daniele Pozzi, non prendendo più parte agli allenamenti né alle gare ufficiali.

Tale condotta, pacificamente ammessa dagli stessi in sede di audizione, integra violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché delle disposizioni dell'art. 109 delle N.O.I.F., che impongono al calciatore tesserato l'obbligo di prestare la propria attività sportiva a favore della società di appartenenza per la durata del tesseramento.

L'ingiustificato rifiuto di partecipare all'attività agonistica, posto in essere al fine di ottenere lo svincolo per inattività, costituisce pertanto comportamento contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e lesivo del vincolo associativo.

Tanto premesso, questo tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Gagliardi Lorenzo, Lucarelli Pierluigi e Castiglia Simone, n.3 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 31 ottobre 2025
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato